

LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente ZOTTA.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lanzini e per l'interno Bisori.

In sede referente, la Commissione riprende l'esame del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplosivi » (1759).

Il Presidente dà lettura del parere della 2^a Commissione permanente che, favorevole al provvedimento in linea di massima, suggerisce alcuni emendamenti.

Il senatore Agostino si manifesta sfavorevole al disegno di legge che, a suo parere, si presta a discriminazioni politiche.

Analoghe dichiarazioni fa il senatore Gramigna, che si riserva la presentazione in Aula di eventuali emendamenti. Prendono poi la parola, in favore del disegno di legge, il Presidente, il Sottosegretario di Stato Bisori, il relatore Schiavone ed il senatore Riccio, dopo di che la Commissione dà mandato al relatore di presentare all'Assemblea relazione favorevole al provvedimento.

La Commissione riprende poi l'esame del disegno di legge: « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri » (1688).

Il senatore Agostino prospetta l'opportunità di inserire nella legge la norma di prassi costituzionale per cui il Governo dimissionario rimane in carica fino alla entrata in vigore del nuovo Governo. Riterrebbe inoltre opportuno che, nella parte che tratta del potere normativo del Governo, anzichè le materie riservate alla legge, fossero enumerate semplicemente le materie che possono formare oggetto di regolamento. Propone poi che la legge stabilisca l'abolizione o limiti il numero dei Ministri senza portafoglio, la cui istituzione, a suo parere, non è consentita dalla Costituzione. Infine prospetta l'opportunità di limitare il numero dei Ministri e dei Sottosegretari.

Il senatore Lepore concorda in parte con le osservazioni del senatore Agostino circa lo snellimento dell'apparato governativo, e si manifesta contrario al criterio molto elastico adottato nel disegno di legge, formulando le sue riserve.

Dopo successivi interventi dei senatori Raffener e Lubelli, del Presidente, relatore, e del Sottosegretario di Stato Zelioli Lanzini, è iniziato l'esame degli articoli, durante il quale prendono la parola il Presidente, il Sottosegretario Zelioli Lanzini ed i senatori Agostino, Riccio, Lubelli e Condorelli. Il testo del disegno di legge è approvato con i seguenti emendamenti: all'articolo 2, primo comma, soppressione, proposta dal senatore Agostino, delle parole: « o non iscritto all'ordine del giorno », relative agli argomenti che il Presidente del Consiglio può sottoporre all'esame del Consiglio dei ministri; su proposta

del senatore Riccio, all'articolo 5, il numero dei Ministri senza portafoglio, che era fissato come non superiore a 5, è limitato a 3; all'articolo 13 è apportato un emendamento di natura esclusivamente formale, proposto dal Presidente, relatore; al primo comma dell'articolo 16, su proposta del senatore Agostino, è data la seguente nuova formulazione: « Sono mantenuti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con le rispettive attribuzioni, il Commissariato del turismo nonchè gli uffici e servizi relativi allo spettacolo, alle informazioni e alla proprietà letteraria artistica e scientifica »; all'articolo 19, primo comma, la durata della delega al Governo per l'emana-zione delle norme necessarie per il riordina-mento dei Ministeri, è elevata da un anno a due anni su proposta del Presidente, relatore.

La Commissione conferisce infine al Presi-dente, relatore, mandato di fiducia per la pre-sentazione della relazione all'Assemblea.

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente CERICA.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa Bosco e Bertinelli.

In sede deliberante, la Commissione, su pro-posta del Sottosegretario Bosco, decide di pro-cedere alla discussione del disegno di legge non iscritto all'ordine del giorno: « Nuovi or-ganici dei sottufficiali dell'Aeronautica milita-re e modifiche di alcune norme sul recluta-mento e avanzamento dei sottufficiali e mili-tari di truppa dell'Aeronautica militare » (1756), già approvato dalla Camera dei depu-tati, dato il carattere di particolare urgenza che il provvedimento presenta.

Dopo che il Presidente ha comunicato il pa-rere favorevole della Commissione finanze e tesoro ed ha illustrato sommariamente gli scopi del disegno di legge, prende la parola il relatore, senatore Angelilli, il quale ricorda che il provvedimento in esame è frutto di una lunga e ponderata elaborazione ed è di preci-puo interesse per l'efficienza della Forza arma-ta aerea, in quanto risponde ad esigenze fun-zionali, di equità e di armonico ridimensiona-mento dei quadri dei sottufficiali dell'Aeronau-

tica militare. Infatti, sotto il profilo della «fun-zionalità» le vigenti norme che stabiliscono gli organici dei sottufficiali, per il loro carattere spiccatamente statico, mal si conciliano con la dinamica e con l'attuale evolutiva fase del mez-zo aereo. Conclude, pertanto, dichiarandosi fa-vorevole all'approvazione del disegno di legge con alcune modificazioni.

Il Sottosegretario Bosco, quindi, presenta alcuni emendamenti. Anzitutto propone che il terzo comma dell'articolo 1 venga modificato nel modo che segue: « L'organico dei sottuffi-ciali in servizio permanente del ruolo speciale per mansioni di ufficio dell'Aeronautica mili-tare è fissato in 150 unità per l'anno 1956. Negli anni successivi detto organico sarà au-mentato di 50 unità all'anno sino a raggiun-gere la consistenza massima di 500 unità ». Il Sottosegretario Bosco propone altresì che nel-l'articolo 5 sia inserito un ultimo comma ag-giuntivo, che recita: « Ai primi avieri che al-la data di entrata in vigore della presente leg-gie abbiano frequentato con successo il corso complementare e posseggano un'anzianità di servizio di anni 5, calcolati dalla data di ar-ruolamento volontario, si applicano le dispo-sizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Dette disposizioni si appli-cano altresì nei riguardi dei primi avieri che, per causa di servizio riconosciuta dal Ministe-ro della difesa, non abbiano potuto frequenta-re il corso complementare e lo frequentino con successo entro il 31 luglio 1957, purchè gli stessi alla data di entrata in vigore della pre-sente legge abbiano 5 anni di servizio calco-lati dalla data di arruolamento volontario »; e infine la dizione dell'articolo 9 viene così mo-dificata: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-blica Italiana ed ha effetto dal 1° novembre 1956 ».

Le proposte di modifica presentate dal Sot-tosegretario Bosco, aderenti anche ai concetti espressi dal relatore, senatore Angelilli, messe ai voti, sono approvate. Viene approvato, al-tresì, il disegno di legge nel suo complesso, dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei se-natori Cornaggia Medici, Prestisimone, Paler-mo e Cerruti, i quali sottolineano l'opera in-

telligente ed assidua prestata dalla benemerita categoria dei sottufficiali dell'Aeronautica militare.

La Commissione procede, quindi, alla discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: « Proroga dei termini per la presentazione di proposte per ricompense al valor militare per la guerra 1940-45 » (1745), già approvato dalla Camera dei deputati, ascoltando una relazione del senatore Angelilli. Il relatore mette in evidenza che il provvedimento risponde ad esigenze generalmente avvertite, e ne raccomanda, quindi, l'approvazione. Intervengono successivamente nel dibattito i senatori Prestisimone, Palermo, Cerutti e Messe, che, pur apprezzando le finalità del disegno di legge, desidererebbero che fossero apportate alcune modifiche. Dopo che il Sottosegretario Bosco ha fornito gli opportuni chiarimenti in replica agli argomenti prospettati, il disegno di legge viene approvato nel suo articolo unico senza modificazioni.

In sede consultiva, la Commissione approva le conclusioni favorevoli dei pareri redatti dal senatore Cornaggia Medici rispettivamente sui due disegni di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo relativo ai trasporti aerei fra l'Italia e l'Austria, concluso a Roma il 23 gennaio 1956 con Annesso e Processo verbale » (1724) e: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed Israele per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima, concluso in Tel Aviv il 10 giugno 1955, mediante Scambio di Note » (1727), all'esame della 3ª Commissione.

FINANZE E TESORO (5ª)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

In sede deliberante, il senatore Ponti riferisce sul disegno di legge: « Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive » (1757- *Urgenza*), e ne propone l'approvazione dopo aver dato lettura del parere favorevole della 7ª Commissione permanente. Prendono

la parola i senatori Giacometti, il quale propone di aumentare ulteriormente la misura della riduzione del canone di abbonamento alla televisione; Guglielmone, il quale ritiene che una ulteriore riduzione sarà eventualmente possibile soltanto dopo il termine della fase sperimentale in atto e dopo aver preso visione del bilancio della gestione della televisione, che andrebbe compilato separatamente da quello delle trasmissioni radio; Trabucchi, il quale è contrario alla diminuzione della tassa di concessione governativa, che preferirebbe, se mai, limitare al primo biennio in quanto va a beneficio di classi abbienti che non ne risentono alcun vantaggio, mentre costituisce una notevole perdita per l'Erario; De Luca Luca, il quale si augura che la diminuzione del canone possa essere fatta in una misura maggiore ma a carico della RAI; Braccesi, e il Presidente, il quale riterrebbe più opportuno concedere la riduzione soltanto a determinate categorie di utenti della televisione. Dopo replica del Sottosegretario Piola, il quale mette in evidenza come le trasmissioni televisive assolvano un servizio di carattere sociale del quale lo Stato non può disinteressarsi e come la diminuzione del canone fatta nel momento della estensione della rete televisiva nell'Italia meridionale abbia un valore psicologico, il disegno di legge è approvato.

Il senatore Ponti riferisce pure sul disegno di legge: « «Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi » (1746), già approvato dalla Camera dei deputati, proponendone l'approvazione. Dopo ampia discussione alla quale partecipano, prospettando particolari questioni tecniche e giuridiche, il Presidente ed i senatori Braccesi, De Luca Luca, Guglielmone, Trabucchi, Gava e Fortunati, il Sottosegretario Piola dà chiarimenti sulle varie questioni sollevate. Il disegno di legge è infine approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

In sede referente, sui disegni di legge: « Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili » (898), d'iniziativa dei senatori Spezzano ed altri; « Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree fabbricabili da parte degli enti interessati allo sviluppo della edilizia po-

polare ed economica e relativi finanziamenti » (946), d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri; « Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali ed il finanziamento della edilizia popolare » (1020), d'iniziativa dei senatori Montagnani ed altri e: « Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili » (1183), attualmente all'esame dell'Assemblea, il senatore Trabucchi nella sua qualità di relatore sottopone alla Commissione l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo del disegno di legge già proposto. Dopo interventi dei senatori Gava e Fortunati, il relatore è autorizzato a presentare al Senato, a nome della Commissione, gli emendamenti da lui proposti.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente CIASCA.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Scaglia.

In sede deliberante, la Commissione inizia l'esame del disegno di legge: « Trasformazione dell'Osservatorio italiano di diritto agrario in Istituto internazionale di diritto agrario con sede in Firenze » (1583). Il Presidente, in un'ampia e circostanziata relazione, illustra le finalità dell'erigendo Istituto dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge con taluni emendamenti che riguardano soprattutto la parte relativa alla copertura finanziaria.

Dopo brevi dichiarazioni del Sottosegretario di Stato Scaglia, il disegno di legge è approvato con alcune modifiche di carattere formale e con una modifica sostanziale all'articolo 3 nel senso che il contributo è concesso a partire dall'esercizio 1956-57 anziché dall'esercizio 1955-56.

Su richiesta del relatore, senatore Russo Luigi, e dopo brevi interventi del Presidente e dei senatori Cermignani e Giua, la Commissione rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari » (1526).

La Commissione riprende, poi, l'esame congiunto dei disegni di legge: « Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio comunque vacanti e collo-

cazione nei ruoli ordinari degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori » (1582) e: « Trasformazione in posti di ruolo ordinario o di ruolo transitorio ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio, istituiti con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 » (571), di iniziativa, quest'ultimo, dei senatori Russo Salvatore e Cermignani.

Sugli articoli del disegno di legge n. 1582, sul quale ha luogo la discussione, e sui numerosi emendamenti presentati dal relatore, si svolge un ampio dibattito al quale prendono parte, oltre al relatore stesso, il Presidente, i senatori Tirabassi, Russo Salvatore, Paolucci di Valmaggione, Giardina e Russo Luigi e il Sottosegretario di Stato Scaglia. L'articolo 1 è approvato con l'aggiunta, nel primo comma, dopo le parole « insegnamenti per i quali l'ordinamento vigente prevede cattedre di ruolo ordinario », del seguente testo: « o che risultino occupati da professori i quali, superando l'esame di cui al successivo articolo 3, ottengano di essere collocati nel ruolo transitorio ordinario di lingua straniera nella scuola media o di lingua straniera o di disegno nella scuola secondaria di avviamento professionale. Le cattedre degli Istituti tecnici femminili sono considerate corrispondenti ai posti di ruolo speciale transitorio esistenti nelle scuole di magistero professionale per la donna con annesse scuole professionali femminili, trasformate nei predetti Istituti ai sensi della legge 8 luglio 1956, n. 782 ».

Senza modificazioni è approvato l'articolo 2 mentre con emendamenti semplicemente formali è approvato il primo comma dell'articolo 3.

Il seguito della discussione dell'articolo 3 e dei restanti articoli del disegno di legge viene poi rinviato ad altra seduta per consentire al relatore di chiarire numerosi quesiti emersi dal dibattito.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato: per i lavori pubblici Caron, per i trasporti Manni-roni, per le poste e le telecomunicazioni Vigo e per la marina mercantile Terranova.

In sede consultiva, la Commissione esamina, per il parere da dare alla 5^a Commissione permanente (finanze e tesoro), il disegno di legge: « Revisione delle tasse di concessione governativa in materia di abbonamenti alle trasmissioni televisive » (1757-Urgenza).

Riferisce il senatore Focaccia, dichiarandosi favorevole al disegno di legge, che viene incontro, per quanto possibile, agli utenti attuali e potenziali della televisione.

Il senatore Cappellini dichiara di ritenere opportuna una riduzione maggiore sia della tassa di concessione governativa, sia del canone della società concessionaria; ritiene inoltre indispensabile che si ponga un ben definito limite di tempo alla pubblicità che la società concessionaria intende introdurre nei programmi.

Dopo brevi interventi del Presidente e dei senatori Grampa e Cerabona, la Commissione dà mandato al senatore Focaccia di redigere un parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, tenendo conto delle osservazioni sollevate nel corso della discussione.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge: « Potenziamento della ferrovia Trento-Malè » (1699).

Il relatore, senatore Amigoni, illustra brevemente le ragioni che consigliano l'ammodernamento della ferrovia in questione ed invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Si dichiarano invece contrari all'approvazione del disegno di legge, ritenendo di scarsa utilità la ferrovia Trento-Malè, i senatori Vaccaro e Cerabona.

Prende successivamente la parola il senatore Cappellini, il quale chiede alla Commissione di voler rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta al fine di ottenere una più ampia e dettagliata documentazione sullo stato attuale della ferrovia, sui lavori eseguiti in passato e su quelli previsti dal disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Mannironi ed il relatore forniscono in parte le informazioni chieste dal senatore Cappellini, sottolineando inoltre che approfondite indagini riguardanti i lavori eseguiti in passato non sembrano pertinenti all'attuale discussione.

Dopo brevi interventi dei senatori Porcellini, Canevari, Crollanza e Cerabona e del Sottosegretario di Stato Caron, la Commissione respinge, a maggioranza, la proposta di rinvio avanzata dal senatore Cappellini.

Lo stesso senatore dà poi comunicazione alla Commissione di una breve relazione tecnica riguardante le passate vicende di costruzione e di gestione della ferrovia ed i vari progetti elaborati per il suo ammodernamento. Alle osservazioni del senatore Cappellini risponde, per la parte tecnica, il Presidente; successivamente un quinto dei componenti della Commissione chiede, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge sia discusso e votato dal Senato.

L'esame del disegno di legge prosegue pertanto *in sede referente*, e si conclude con l'attribuzione al senatore Amigoni del mandato di fiducia per la presentazione all'Assemblea della relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Ripresa la seduta *in sede deliberante*, la Commissione ascolta la relazione del senatore Amigoni sul disegno di legge: « Norme per la esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero della marina mercantile » (1285), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore sottolinea brevemente la necessità della costruzione di un edificio da adibire a sede del Ministero della marina mercantile, a causa della non funzionale, illogica e non decorosa sistemazione attuale.

I senatori Crollanza e Cappellini chiedono al rappresentante del Governo se non ravvisi l'opportunità di utilizzare, come sede del Ministero, uno dei fabbricati attualmente esistenti nella zona dell'E.U.R.

Il senatore Cappellini lamenta inoltre che alla copertura dell'onere per la costruzione del nuovo fabbricato si provveda sottraendo dei fondi a quelli già stanziati a favore della industria delle costruzioni navali.

Dopo un breve intervento del senatore Restagno, che si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, il Sottosegretario di Stato Terranova dichiara che l'utilizzazione di uno dei fabbricati dell'E.U.R. richiederebbe una spesa di adattamento ben superiore a

quella necessaria per la costruzione della nuova sede su terreno demaniale a piazzale Clodio; rileva inoltre che l'esiguità della somma richiesta rende trascurabile la sottrazione di fondi già destinati a favorire le costruzioni navali.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori Massini e Cappellini, la Commissione approva, a maggioranza, il passaggio all'esame degli articoli, i quattro articoli del progetto ed il disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore Focaccia riferisce, poi, brevemente, sul disegno di legge: « Modifiche alla legge 1° gennaio 1886, n. 3620, relativa all'esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei cavi telegrafici sottomarini, conclusa a Parigi il 14 marzo 1884 » (1751), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, che ha l'unico scopo di aggiornare una legge ormai superata a causa del lungo tempo trascorso della sua emanazione.

Sugli articoli del disegno di legge prende ripetutamente la parola il senatore Cerabona per prospettare numerosi rilievi di carattere tecnico-giuridico; replica brevemente il Sottosegretario di Stato Vigo.

Il disegno di legge è quindi approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

AGRICOLTURA (8^a)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Colombo ed i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone e Capua.

In sede consultiva, il Presidente riferisce sul contenuto dei disegni di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione all'importazione dalla Francia di grasso di maiale fuso (strutto), qualunque sia la sua consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) » (1768), e: « Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli olii e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli olii vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di olii e grassi vegetali concreti, nonché la disciplina fiscale degli olii e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C » (1769), già approvati dalla Camera dei deputati. Il Presidente sottolinea che i due provvedimenti tendono ad introdurre remore atte ad impedire l'importazione di grassi vegetali e pertanto ad ostacolare la produzione dell'olio artificiale. La Commissione incarica il Presidente di esprimere parere favorevole sui due disegni di legge, che sono all'esame della 5^a Commissione.

In sede deliberante, la Commissione approva il disegno di legge: « Proroga per un quinquennio delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1952, n. 136, relativa alla concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (1729), già approvato dalla Camera dei deputati, dopo una relazione del senatore Ragno, che raccomanda al Governo di adottare disposizioni opportune affinché i proprietari adempiano agli obblighi che ad essi competono per collaborare con gli Ispettorati agrari nella lotta anticoccidica.

In sede referente, la Commissione prosegue e conclude l'esame del disegno di legge: « Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano » (1626). Dopo un intervento del Presidente, che sottolinea l'urgenza e l'importanza del disegno di legge, il senatore Carelli confuta alcuni rilievi critici espressi nel parere, per altro positivo, della 5^a Commissione, concludendo per l'approvazione del disegno di legge. Il senatore Pallastrelli chiede al Governo chiarimenti atti a dare tranquillità in ordine alle modalità tecniche relative alla ripartizione e all'effettuazione delle nuove opere di riforma fondiaria.

Il senatore Mancinelli sottolinea che i rilievi critici della 5^a Commissione ribadiscono con-

cetti molte volte già espressi dall'opposizione, onde sarebbe da attendersi che la Commissione stessa fosse contraria all'approvazione del disegno di legge. Insiste nella richiesta, avanzata nella precedente seduta della Commissione dal senatore Spezzano, per la presentazione dei rendiconti finanziari degli Enti di riforma. Soffermandosi poi in particolare sul prosciugamento e la bonifica delle valli, richiama l'attenzione della Commissione sul problema sociale costituito dalle popolazioni che traggono mezzi di sussistenza dalle valli stesse e raccomanda l'adozione di misure atte a ridurre al minimo lo squilibrio economico che in un primo tempo deriverà dalla riforma.

Il senatore Spezzano chiede alcuni chiarimenti al Ministro dell'agricoltura circa il calcolo degli stanziamenti per gli Enti di riforma, nonché delucidazioni sulla immissione dei rappresentanti delle cooperative degli assegnatari nei Consigli di amministrazione degli Enti, anzichè degli assegnatari singoli.

Il senatore Monni sottolinea che il parere della 5ª Commissione mostra di per sè stesso che i consuntivi degli Enti di riforma possono essere esaminati e studiati; del resto il Ministero ha dato già prova di aver fatto tutto quanto era possibile per ovviare a eventuali inconvenienti riscontrati nell'attività degli Enti di riforma.

Dopo un breve intervento del senatore Fabbrì, che si associa alla richiesta di presentazione dei consuntivi, il Ministro Colombo svolge un'ampia replica, esprimendo anzitutto la propria gratitudine alla 5ª Commissione per aver individuato e definito con il suo parere i problemi essenziali della gestione degli Enti di riforma e informando che il Ministero dell'agricoltura è in regola con la presentazione dei consuntivi degli Enti, in allegato al bilancio del Ministero, per gli anni dal 1952 al 1954, così come dispone la legge.

Assicura che gli assegnatari hanno restituito l'80 per cento delle anticipazioni colturali concesse dagli Enti di riforma e comunica i dati relativi alla riduzione di personale disposta per gli Enti stessi, nel quadro di una rigorosa riduzione delle spese. Circa i prestiti esteri, si dichiara disposto a fissare un limite di importo nella stessa legge, sottolineando peral-

tro le serie garanzie di cui la materia è circondata.

Chiarisce al senatore Spezzano che nei Consigli di amministrazione degli Enti sono stati chiamati i rappresentanti di cooperative degli assegnatari in quanto elementi particolarmente selezionati e qualificati per un organo amministrativo elevato. Allo stesso senatore Spezzano dà chiarimenti circa le spese globali degli Enti in rapporto agli stanziamenti o alle voci attive.

Infine, per quel che riguarda il problema delle valli, richiama l'opportunità di introdurre nella legge solamente criteri orientativi circa l'esproprio, non potendosi stabilire in anticipo le singole zone che saranno necessarie al completamento dell'opera di trasformazione fondiaria. I Comuni interessati del resto avranno nel periodo transitorio beneficio dagli indennizzi per esproprio e in seguito per le rilevanti opere di bonifica e trasformazione fondiaria eseguite a carico dello Stato.

La Commissione approva quindi i 10 articoli del disegno di legge e dà mandato al senatore Merlin Umberto di presentare la relazione all'Assemblea. Il senatore Spezzano si riserva di presentare una relazione a nome della minoranza.

LAVORO (10ª)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente PEZZINI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

La Commissione anzitutto procede a designare il Presidente Pezzini quale relatore sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Battaglia: « Estensione dell'assistenza integrativa ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi assistiti dall'I.N.A.D.E.L. » (1751).

In sede deliberante, si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Assistenza sanitaria agli artigiani » (1651), già approvato dalla Camera dei deputati. Sull'articolo 5 si svolge un vasto dibattito, al quale prendono parte il Presidente, i senatori Monaldi, Spallicci, Marina, Varaldo, Bolognesi, Moro, Fiore, Petti, De Bosio, Clemente, Fan-

tuzzi, Rogadeo, Sibille, Bitossi, il relatore Grava e il Sottosegretario di Stato Sabatini.

Il senatore Monaldi presenta ed illustra alcuni emendamenti, tra cui uno tendente ad attribuire al Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani la facoltà di estendere, agli artigiani assicurati e ai loro familiari, l'assistenza medica generica, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra eventuale forma di assistenza integrativa: tale facoltà, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è invece riconosciuta alle singole Mutue provinciali riunite in assemblee.

Conseguentemente all'emendamento di cui sopra, il senatore Monaldi propone anche di sopprimere i commi quinto e sesto dell'articolo 5. Inoltre lo stesso senatore presenta un emendamento aggiuntivo, secondo il quale i Consigli di amministrazione delle Mutue provinciali, nelle località ove difetti l'organizzazione ospedaliera, possano disporre l'assistenza domiciliare sostitutiva dell'ospedaliera.

Il senatore Spallicci propone a sua volta un emendamento aggiuntivo alla lettera b) del primo comma: secondo questo emendamento dovrebbe essere imposto un modesto pagamento per ogni prestazione medica specialistica richiesta. Egli motiva la sua proposta con l'opportunità di evitare la possibilità di abusi nel campo dell'assistenza sanitaria.

Su questi emendamenti, come anche su quelli precedentemente presentati dal relatore Grava e dai senatori Bolognesi e Mancino, gli oratori intervenuti nel dibattito esprimono il proprio avviso. I senatori Fiore, Petti, Clemente e Rogadeo si dichiarano favorevoli al primo emendamento del senatore Monaldi; i senatori Varaldo, Bolognesi, Moro, De Bosio, Fantuzzi, Sibille e il relatore Grava pongono invece in rilievo la difficoltà di inserire una simile disposizione nel sistema creato dal disegno di legge. Dello stesso avviso di questi ultimi oratori si dichiara il Sottosegretario di Stato Sabatini. Questi afferma inoltre che il Governo concorda, in linea di massima, con gli emendamenti presentati dal relatore sull'intero disegno di legge.

Il senatore Fiore, riconoscendo che il primo emendamento del senatore Monaldi si coordina difficilmente con le disposizioni del disegno di legge concernenti la copertura finanziaria, propone che la votazione sull'articolo 5 sia effettuata dopo quella sull'articolo 22, che contempla appunto i modi di finanziamento dell'assistenza sanitaria per gli artigiani.

A questa proposta si dichiarano contrari i senatori Varaldo, Grava, Marina e il Sottosegretario di Stato Sabatini. È invece accolta dal Presidente della Commissione la richiesta, presentata dal senatore Bitossi, di una breve sospensione della seduta.

Alla ripresa il senatore Monaldi dichiara di ritirare il suo primo emendamento e di mantenere la proposta di soppressione del sesto comma e l'emendamento aggiuntivo.

Sono successivamente respinti dalla Commissione: l'emendamento dei senatori Bolognesi e Mancino tendente ad aggiungere, oltre alle forme di assistenza sanitaria previste nel primo comma dell'articolo, anche l'assistenza medica generica e l'assistenza farmaceutica; l'emendamento aggiuntivo del senatore Spallicci di cui si è detto sopra; l'emendamento soppressivo del quarto comma presentato dai senatori Mancino e Bolognesi; l'emendamento soppressivo dell'intero sesto comma presentato dal senatore Monaldi e quello soppressivo del secondo periodo dello stesso comma, presentato dal senatore Spallicci; e inoltre l'emendamento aggiuntivo finale del senatore Monaldi.

L'articolo 5 è complessivamente approvato con alcune modificazioni formali e con l'aggiunta, dopo il quarto comma, di una disposizione proposta dal relatore Grava, per la quale le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza anche nei casi di malattie escluse dalla assicurazione prevista nel disegno di legge, fino ad avvenuto accertamento della competenza di altri Enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

Essendo stato ritirato un articolo 5-bis proposto dai senatori Bolognesi e Mancino, la Commissione approva senza discussione gli articoli 6 e 7, rinviando quindi alla seduta di domani il seguito della discussione.

IGIENE E SANITÀ (11^a)

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Presidente* BENEDETTI.

Interviene l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica Tessitori.

In sede deliberante, la Commissione discute il disegno di legge di iniziativa del deputato Gennai Tonnietti Erisia: « Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832 » (1749), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore, senatore Lorenzi, illustra lo scopo del disegno di legge che è quello di affermare — annullando alcune deroghe al principio che per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere sia necessario il possesso della licenza di scuola media di primo grado, consentite, in altra epoca, solo per mancanza di aspiranti — l'obbligo della licenza di scuola media inferiore come titolo di studio minimo per accedere a dette scuole-convitto. All'ampia illustrazione del relatore seguono brevi interventi dei senatori Boccassi, Santero e Samek Lodovici, del Presidente e dell'Alto Commissario, che si dichiarano favorevoli al provvedimento, del senatore Alberti, che voterà a favore del disegno di legge data la sempre maggiore tecnicizzazione della vita e lo sviluppo della medicina sociale, del senatore Tibaldi, che voterà viceversa contro il disegno di legge ritenendolo causa di diminuzione del numero delle aspiranti, ed infine del senatore Mastrosimone il quale, messa in rilievo la differenza esistente fra il mestiere di infermiere generico e quello di infermiera professionale, si dichiara favorevole al provvedimento in esame. Il disegno di legge è quindi approvato senza modificazioni.

La Commissione passa poi alla discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati De Maria ed altri: « Provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana » (1750), già approvato dalla Camera dei deputati. Il relatore, senatore Lorenzi, propone l'approvazione del provvedimento che estende alle infermiere volontarie della Croce rossa l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge per la categoria « infermieri » delle

Forze armate, che possono ottenere il certificato di abilitazione ad infermiere generico prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami. Oltre al possesso del titolo di infermiera volontaria della Croce rossa sarà però necessario, per ottenere il certificato, aver prestato almeno 2 anni di effettivo servizio nei pubblici ospedali. Dopo il senatore Samek Lodovici, che si dichiara decisamente favorevole al disegno di legge, prende la parola il senatore Angrisani il quale, pur favorevole al provvedimento in esame, non sarebbe alieno dal presentare un emendamento aggiuntivo allo scopo di consentire il rilascio del certificato ai sottufficiali della categoria « infermieri » cessati dalla carriera continuativa ed ai militari volontari della stessa categoria, collocati in congedo dopo ultimata la ferma togliendo la limitazione contenuta nell'articolo 14 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, secondo la quale i militari di cui sopra debbono essere in congedo da non oltre 2 anni dall'entrata in vigore della legge stessa. Parlano successivamente i senatori Mastrosimone e Boccassi, i quali sarebbero favorevoli ad elevare almeno a 3 anni la durata del servizio necessario per conseguire il certificato. Intervengono infine, il Presidente, che invita il senatore Angrisani a trasformare, se lo crederà opportuno, il suo emendamento in un disegno di legge, l'Alto Commissario, il quale, dopo esaurienti chiarimenti chiede alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e il relatore Lorenzi che fornisce alcune opportune precisazioni di carattere tecnico. Dopo di che, avendo i senatori Angrisani, Mastrosimone e Boccassi dichiarato di non insistere nei loro emendamenti, il disegno di legge viene approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione riprende la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Santero e Benedetti: « Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1665), il cui scopo è quello di portare a 35 anni l'attuale limite di anni 32 per la partecipazione ai concorsi per medico o veterinario condotto. Dopo un breve intervento del senatore Santero, che riassume i motivi che lo

hanno indotto a presentare, insieme al senatore Benedetti, il disegno di legge, l'Alto Commissario chiede, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, la rimessione del disegno di legge all'Assemblea per le considerazioni espresse durante una precedente seduta. L'esame del provvedimento, in sede referente, proseguirà in altra seduta.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE SULLE LOCAZIONI

MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 1956. — *Presidenza del Vice Presidente LOCATELLI.*

Intervengono il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro e il Commissario per il turismo Romani.

Il Presidente comunica che il Presidente del Senato, a seguito del voto unanimemente espresso dalla Commissione nella precedente seduta, ha deferito alla Commissione stessa in sede deliberante il disegno di legge n. 1036-B, già ad essa assegnato in sede referente.

In sede deliberante, si procede pertanto alla discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Braschi: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, e del vincolo alberghiero » (1036-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Salari riassume brevemente la relazione già svolta nella precedente seduta invitando la Commissione a ripristinare il testo già approvato dal Senato per quanto riguarda gli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge, accettando soltanto le modificazioni puramente formali apportate dalla Camera dei deputati agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Dopo alcuni schiarimenti del Commissario Romani e brevi parole del Presidente, la Commissione approva le proposte del relatore.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Giovedì 6 dicembre 1956, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. ANGELILLI. — Provvidenze a favore degli assistiti dai Consorzi provinciali anti-tubercolari e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (851).

2. ANGELILLI. — Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (852).

3. BARBARESCHI ed altri. — Provvedimenti a favore dei lavoratori assistibili in regime assicurativo per tubercolosi (917).

4. BARBARESCHI ed altri. — Miglioramenti a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari (918).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Assistenza sanitaria agli artigiani (1651)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania (1618).

2. Deputati CAPPUGI ed altri. — Modifiche dei termini nei procedimenti ammini-

strativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria (1257-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. RESTAGNO. — Modificazioni della tabella A allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (1362).

4. Determinazione del concorso dello Stato a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e del contributo dello Stato per i trattamenti minimi di pensione (1617).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. GERVASI ed altri. — Estensione dell'assicurazione di malattia agli artigiani (536).

2. ANGELINI Cesare. — Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza (1621).

3. Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo (1678).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

AMIGONI ed altri. — Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri ed architetti (1455).

Licenziato per la stampa alle ore 24.